



COMUNE DI ARIZZANO

Provincia del Verbano - Cusio - Ossola
C.º Roma n° 1 - 28811 - P.I. 00475760039 - tel. 0323 551939 - fax 0323 551588
Mail protocollo@comune.arizzano.vb.it PEC arizzano@pec.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 35 del 04-05-2022

OGGETTO : REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE -
RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE
ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO
DEL PERSONALE ANNI 2022/2023/2024. DETERMINAZIONE
LIMITE TETTO LAVORO FLESSIBILE

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **quattro**, del mese di **maggio**, alle ore **18:30**,
nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Enrico CALDERONI	Sindaco	Presente
Umberto RAMONI	Assessore	Presente
Carla ALBERTELLA	Assessore	Presente
		Presenti 3 Assenti 0

Assume la presidenza il Sindaco **CALDERONI Enrico**.

Con la partecipazione del Segretario Comunale **Marino dott.ssa Paola**.

Previe le formalità di legge e constatata la regolarità della seduta, la GIUNTA
COMUNALE passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PREMESSO CHE:

- l'art. 39 della L. 449/1997 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 2 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche complessive dell'Ente;
- a norma dell'art. 1 comma 102 L.311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 e all'articolo 70 comma 4 del D.Lgs.165/2001, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19 comma 8 della L.448/2001 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 D.Lgs.75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- con il Decreto del 8 maggio 2018 il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018 e che, pertanto, occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

RILEVATO che le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che nello specifico le devono applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

RICHIAMATO l'art. 33 del D.L.34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 che, a superamento del regime del turn – over, detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

CONSIDERATO il vigente quadro normativo che richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni, la verifica del rispetto dei seguenti vincoli:

- art. 1, comma 557, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), prevede che gli enti locali soggetti al patto di Stabilità interno, assicurino la riduzione della spesa di personale, calcolata secondo le indicazioni del comma 557-bis e in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 557-ter, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- art. 1 comma 557 quater della L. 296/2006, dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2014 assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione e non più al valore relativo all'anno precedente;
- la Deliberazione della Sezione Autonomie della Corte Conti n. 25/2014, ha chiarito che a decorrere dall'anno 2014, il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;
- art. 16 del D.L.113/2016 ha mutato il quadro normativo di riferimento precedente, abrogando in via diretta la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- rispetto pareggio di bilancio dell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dell'anno in corso;
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);
- rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del d.l. 66/2014);

RICHIAMATO l'art.1 comma 762 della L.208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanza pubblica del "pareggio di bilancio", ferme le disposizioni di cui all'art.1 comma 557 della L.296/2006 sopra richiamate;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- il comma 1 del predetto art. 33 D.L.34/2019, secondo cui la disciplina è dettata "anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145";
- il comma 2 del predetto art. 33 D.L.34/2019, come modificato dal comma 853 art.1 della L. 160/2019 che stabilisce: *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed*

autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

CONSIDERATO che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

VISTI:

- il nuovo CCNL Funzioni Locali 2016/2018, firmato il 21.05.2018 che, tra le altre cose, ha rivisto il sistema di classificazione del personale dipendente, eliminando la categoria di accesso dei funzionari D3;
- la circolare 13 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni" - pubblicato sulla G.U. n.226 del 11.09.2020;
- la circolare del 8 giugno 2020 emessa dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, che fornisce ulteriori chiarimenti per l'applicazione della nuova disciplina introdotta dal decreto crescita (D.L.34/2019);

PRESO ATTO che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di dotazione organica si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro

occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del Piano Triennale di Fabbisogno del Personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione di budget assunzionali;

VISTO l'art. 33 del D.Lgs.165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L.183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dal 01.01.2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

RITENUTO necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

RITENUTO, al fine di verificare l'eventuale presenza di personale in esubero, di assumere quale riferimento il rapporto stabilito dal D.M.18.11.2020: "Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2020-2022";

DATO ATTO che il suddetto D.M. fissa il rapporto per la fascia di appartenenza del Comune di Arizzano (abitanti: 1950, fascia da 1.000 a 1.999) in 1/132 (rapporto dipendente al 31/12 dell'anno precedente per abitante) e che, pertanto, il Comune di Arizzano rispetta tale parametro ($1.950/132 = 14,77$);

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATI, inoltre, i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, come da proposta da parte del Segretario Comunale quale Responsabile del Servizio Gestione del Personale, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

VISTO e RICHIAMATO quanto stabilito dalle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" approvate con D.M. 08.05.2018: *"L'eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata"*;

VISTO l'art.5 comma 2 D.M. 17.03.2020: "Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione";

RILEVATO che il Comune di Arizzano ha avuto cessazioni dal servizio nei cinque anni antecedenti il 2020, maturando, pertanto, le relative capacità assunzionali;

VISTO il prospetto allegato al presente atto sub "A", nel quale è indicato il valore finanziario della capacità assunzionale di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, calcolato, applicando la normativa tutta innanzi meglio riportata e

richiamata, tenendo conto del rapporto spese correnti / spese di personale e che è pari alla percentuale del 22,90%;

VISTO il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" - pubblicato sulla G.U. n.108 del 27.04.2020 ed in particolare:

- l'art. 4 c. 2 che così recita:
"A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica."
- l'art. 5 c. 1 che così recita:
"In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1".

ATTESO che ai sensi degli art.3 e 4 del D.M.17 marzo 2020 il valore soglia per i comuni appartenenti alla fascia demografica tra 1.000 e 1.999 abitanti nella quale si colloca il nostro Comune è pari al 28,6% e, pertanto, l'incremento massimo sarebbe previsto nella somma complessiva di € 71.817,12;

DATO ATTO che tale misura, secondo quanto chiarito dalla Circolare 13.05.2020, è finalizzata a rendere graduale la dinamica di crescita della spesa di personale e che, pertanto, poiché, per la fascia demografica del Comune di Arizzano è pari:

- per l'anno 2022 alla percentuale del 33% e l'incremento potenziale massimo di spesa di personale per l'anno 2022 è pari ad € 99.307,42,
- per l'anno 2023 alla percentuale del 34% e l'incremento potenziale massimo di spesa di personale per l'anno 2023 è pari ad € 102.316,74,
- per l'anno 2024 alla percentuale del 35% e l'incremento potenziale massimo di spesa di personale per l'anno 2024 è pari ad € 105.326,05

CONSIDERATO CHE:

- in base a quanto stabilito dagli art. 4 e 5 del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la spesa di personale non può essere superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 art. 4 del suddetto decreto che per questo Comune corrisponde ad € 360.622,89;
- risulta tutt'ora vigente il limite alla spesa di personale di cui all'art.1, commi 557 e seguenti della L.296/2006 e s.m.i., definito per il Comune di Arizzano in € 356.460,30 (quale importo della media della spesa di personale nel triennio 2011/2013), che si prevede di rispettare per il triennio 2021-2023 con le previsioni di spesa derivanti dal presente fabbisogno di personale, come meglio evidenziato negli allegati 1) e 2) alla presente deliberazione;

RITENUTO, per quanto finora ricostruito, tenuto conto delle necessità dell'Ente nella gestione dell'attività ordinaria, di approvare, in considerazione delle capacità assunzionali a legislazione vigente e della sostenibilità finanziaria della spesa, il piano triennale dei fabbisogni di personale (allegato 3) 2022/2024, come segue:

- assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2022:
 - assunzione di n.1 Istruttore Tecnico – Cat. C – tempo parziale 18 ore (corrispondente all'importo annuo di € 14.328,52 al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'Irap)
 - n.1 Istruttore Direttivo – Cat. D1 da assegnare al Servizio Segreteria, Demografici e Tributi, a tempo pieno e indeterminato, (corrispondente all'importo annuo di € 31.039,42 al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'Irap)
- assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2023: nessuna
- assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2024: nessuna

VISTO il prospetto allegato al presente atto sub “4” Nuova dotazione organica dell'ente anni 2022/2024;

DATO ATTO altresì che risulta ancora in vigore il limite del lavoro flessibile di cui all'art.9, comma 28, D.L.n.78/2010, determinato per il nostro Ente in € 3.805,93, che si prevede di rispettare per il triennio 2022–2024 con gli stanziamenti di bilancio attualmente previsti;

RITENUTO opportuno fissare la spesa da destinare al lavoro flessibile per l'anno 2022, in € 3.770,55 oneri compresi per l'assunzione di eventuale personale a tempo determinato per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, come previsto dal vigente art.36 del D.Lgs.n. 165/2001, individuandone di volta in volta la necessità e l'opportunità, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile e di contenimento della spesa del personale.

RILEVATO che, al fine di una più efficiente gestione del personale in organico e di una più efficiente organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché di una ottimizzazione dell'assolvimento delle funzioni fondamentali, l'Ente attiva convenzioni con altre amministrazioni;

VALUTATO che il presente piano dei fabbisogni sia coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e si sviluppi, nel rispetto dei vincoli finanziari come sotto dimostrato, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell'art.5 comma 1 del D.Lgs. 150/2009);

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

DATO ATTO che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. Regioni ed enti locali e il C.C.N.L. Funzioni Locali;

VISTO che il presente piano del fabbisogno necessita del parere obbligatorio dell'organo di revisione, e che verrà richiesto unitamente al DUP 2022/2024 del quale costituisce allegato obbligatorio;

RILEVATO di procedere alla trasmissione del presente provvedimento alle OO.SS.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs.267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 sotto il profilo della regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

1. Di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale e il piano occupazionale per gli anni 2022/2024, come da allegato alla presente delibera composto dai seguenti prospetti:

- il prospetto allegato al presente atto sub “1 e 2”, nel quale è indicato il valore finanziario della capacità assunzionale di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte;
- il prospetto allegato al presente atto sub “3”, nel quale è indicato il fabbisogno di personale e piano occupazionale anni 2022/2024 che prevede le seguenti assunzioni a tempo indeterminato:
 - Anno 2022:
 - assunzione di n.1 Istruttore Tecnico – Cat. C – tempo parziale 18 ore (corrispondente all'importo annuo di € 14.328,52 al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'Irap)
 - assunzione di n.1 Istruttore Direttivo – Cat. D1 da assegnare al Servizio Segreteria, Demografici e Tributi, a tempo pieno e indeterminato, (corrispondente all'importo annuo di € 31.039,42 al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'Irap)
 - Anno 2023: assunzioni nessuna
 - Anno 2024: assunzioni nessuna
- il prospetto allegato al presente atto sub “4” Nuova dotazione organica dell'ente anni 2022/2024;

2. Di dare atto che:

- il rapporto tra spesa complessiva di personale e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati con riferimento all'esercizio 2020 è pari al 22,90%, ben al di sotto del valore soglia definito nel 28,60% per i comuni di fascia demografica tra 1.000 e 1.999 abitanti dal D.M.17 marzo 2020, come si rileva dall'allegato 1);
- la spesa massima di personale per il Comune di Arizzano con riferimento alle entrate correnti registrate nel rendiconto 2020 e calcolata, ai sensi dell'art.4 comma 2 del D.M.17 marzo è di € 360.622,89, come si rileva dall'allegato 1);
- la nostra Amministrazione, collocandosi tra i comuni con bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, ai sensi dell'art.5 comma1 del DM 17 marzo 2020 per il triennio 2022–2024 può incrementare la spesa di personale del rendiconto 2020 negli importi di cui all'allegato 2) nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;
- ai sensi dell'art. 7 del DM 17 marzo 2020 e della Circolare esplicativa 8 giugno 2020 la capacità di spesa aggiuntiva calcolata ai sensi dell'art.5 commi 1 e 2 del predetto decreto non rientra nel limite imposto dall'art.1, commi 557 e seguenti della L.296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;
- la spesa di personale conseguente alla presente rimodulazione del piano dei fabbisogni di personale 2022–2024 garantisce il rispetto pluriennale degli equilibri del bilancio 2022–2024;
- risulta tutt'ora vigente il limite alla spesa di personale di cui all'art.1, commi 557 e seguenti della L.296/2006 e s.m.i., definito per il Comune di Arizzano in € 356.460,30, che si prevede di rispettare per il triennio 2022–2024 con le previsioni di spesa derivanti dal presente fabbisogno di personale;
- l'organico previsto al completamento della programmazione dei fabbisogni di personale a tempo indeterminato di cui alla presente deliberazione, suddiviso per categorie e profili

professionali risulta, dalla rappresentazione di cui all'allegato 3) alla presente deliberazione;

- a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.165/2011, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs.165/2001, non emergono situazioni di personale in esubero;
- l'incremento massimo di spesa di personale per l'anno 2022 è pari ad € 71.817,12, (come determinato nell' all. 1) che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) e deve intendersi quale capacità assunzionale per l'esercizio finanziario in corso del Comune di Arizzano;
- risulta ancora in vigore il limite del lavoro flessibile di cui all'art.9, comma 28, D.L.n. 78/2010, determinato per il nostro Comune in € 3.805,93 e che si prevede di rispettare per il triennio 2022–2024 con gli stanziamenti di bilancio attualmente previsti;

3. Di autorizzare l'assunzione di eventuale personale a tempo determinato per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, come previsto dal vigente art.36 del D.Lgs.n.165/2001, individuandone di volta in volta la necessità nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile e di contenimento della spesa del personale, e del limite per il lavoro flessibile;

4. Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;

5. Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni:

- al revisore per il prescritto parere, unitamente al DUP 2022/2024 di cui costituisce allegato obbligatorio;
- alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs.165/2001, come introdotto dal D.Lgs.75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- alle OO.SS.;

6. Di dichiarare, previa separata votazione e con voto unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.34 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to CALDERONI Enrico

L'ASSESSORE
F.to RAMONI Umberto

IL Segretario Comunale
F.to Marino dott.ssa Paola

Pubblicato nelle consuete e prescritte forme all'Albo Pretorio di questo Comune il 19-05-2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL Segretario Comunale
F.to Marino dott.ssa Paola

Dalla Sede Municipale lì _____

Per copia conforme all'originale.

Dalla Sede Municipale lì, 19-05-2022

IL Segretario Comunale
Marino dott.ssa Paola

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica del Responsabile del servizio

Lì, 04-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Paola Marino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151-comma 4 -del D.lgs 267/2000

Lì, 04-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Angela Giannuzzi

La presente è divenuta esecutiva in data 29-05-2022 dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000.

IL Segretario Comunale
F.to Marino dott.ssa Paola